

PATRIMONIO E TRUST

La tassazione dell'atto costitutivo del Trust

di **Luigi Ferrajoli**

Secondo la [Sentenza 24.6.2013, n. 89](#) della Commissione Tributaria di I grado del Trentino-Alto Adige, Sez. I di Bolzano, l'**imposta sulle successioni e donazioni** reintrodotta con il D.L. n. 262/2006, si applica anche alla costituzione di vincoli di destinazione, tra i quali va annoverato anche il **trust**, con la conseguenza che l'**atto di conferimento in trust** deve essere tassato come una **donazione di immobili**.

Il giudizio tributario era stato promosso da un contribuente che aveva effettuato il rogito di un **atto istitutivo di trust con affidamento di beni** al trustee, con il quale venivano conferiti alcuni immobili. Le parti chiedevano l'applicazione ai fini fiscali dell'**articolo 27 del D.P.R. n. 131/1986** e l'atto scontava quindi in sede di registrazione la sola **imposta di registro** d'atto in **misura fissa** e l'**imposta di bollo**.

Secondo l'Agenzia delle Entrate, tuttavia, l'atto istitutivo del trust e di affidamento di beni doveva essere considerato come una **donazione** tra parenti in linea retta e, pertanto, l'Ufficio aveva emesso un avviso di liquidazione della **maggiore imposta**, applicata in misura **proporzionale**.

Il contribuente ha impugnato l'atto impositivo deducendo l'**illegittimità** della pretesa dell'Ufficio per violazione e **non corretta applicazione dell'articolo 27 del D.P.R. n.131/1986**, applicabile alla fattispecie in base al **rinvio** operato dall'**articolo 55, comma 1 del D.Lgs. n. 346/1990**, nonché del D.Lgs. n. 347/1990, trattandosi di atto sottoposto a **condizione sospensiva** privo di qualsivoglia arricchimento in capo al trustee; a sostegno della propria teoria richiama diverse sentenze di merito, secondo le quali ricorre l'integrazione del presupposto impositivo solo nel momento in cui il trust realizzi il **programma** predisposto dal disponente.

I Giudici, dopo una breve analisi dell'istituto, hanno **respinto** il ricorso osservando che nel caso di specie **il trust aveva creato un vincolo di destinazione**, rilevante ai fini dell'applicazione dell'articolo 2, comma 47 del D.L. n. 262/2006 (convertito con modificazioni nella L. n. 286/2006) ai sensi del quale *"è istituita l'imposta sulle successioni e donazioni sui trasferimenti di beni e diritti per causa di morte, per donazione o a titolo gratuito e sulla costituzione di vincoli di destinazione, secondo le disposizioni del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, di cui al D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346, nel testo vigente alla data del 24 ottobre 2001, fatto salvo quanto previsto dai commi da 48 a 54"*; l'atto di

conferimento in trust doveva quindi essere tassato come una **donazione di immobili**.

La Commissione Tributaria di Bolzano ha rilevato inoltre che l'atto istitutivo di trust e affidamento dei beni al trustee rogato dal ricorrente aveva avuto un **effetto traslativo**, posto che al punto IV dell'atto registrato veniva espressamente dichiarato che *"allo scopo di dotare il Trust di idonei mezzi patrimoniali... la signora G.K. ("Terzo apportatore"), riservando a sé il diritto di abitazione vitalizio, **affida e trasferisce** al Trustee, che accetta e ne acquisisce il controllo, la nuda **proprietà** dei seguenti beni...; C- il sig. G.M. ("Terzo apportatore"), **affida e trasferisce** al Trustee, che accetta e ne acquisisce il controllo, la nuda proprietà dei seguenti beni..."* e che al successivo punto VIII *"il Disponente e i Terzi Apportatori prestano tutte le dovute garanzie di legge, compresa quella per l'evizione e per la libertà da debiti, anche ipotecari e da ogni altro onere non ordinario"*.

Secondo i Giudici, dalla lettura dell'atto *de quo* sarebbe emerso che il trust non soltanto ha prodotto **effetti traslativi**, ma ha anche comportato un arricchimento del trustee derivante dallo scopo di *"dotare il Trust di idonei **mezzi patrimoniali**"*, senza alcuna sottoposizione dell'atto a **condizione sospensiva**; da ciò sarebbe derivata pertanto l'applicabilità al trust dell'articolo 2, comma 47, D.L. n. 262/2006, in ragione dell'assimilazione ai fini della tassazione dell'atto istitutivo del trust ad una **donazione**, nel caso di specie tra parenti in linea retta.

Al contrario, nel caso in cui **il trust abbia per oggetto il perseguimento di un fine** - come ad esempio nel caso di un **trust "di garanzia"** - e non l'arricchimento di determinati soggetti, potrebbe non realizzarsi alcun incremento patrimoniale connesso al trasferimento della ricchezza, con conseguente **inapplicabilità dell'imposta sulle successioni e donazioni**; la [sentenza della CTP di Bologna 30.10.2009, n. 120](#) ha affermato al riguardo che, in un caso di trust realizzato al fine di costituire una reciproca garanzia tra due soggetti disponenti, è applicabile la sola imposizione fissa del registro, data **l'assenza sia dell'intento liberale sia dell'arricchimento**, ritenute entrambe condizioni fondamentali per integrare il presupposto dell'imposta sulle successioni e donazioni.